

## LA GESTIONE «MODIFICA» LA DIVISIONE EREDITARIA

 *Il Sole 24 Ore* | NORME E TRIBUTI | 15 LUGLIO 2019 | Angelo Busani, Elisabetta Smaniotto

Se della massa ereditaria oggetto di divisione tra i coeredi fa parte anche un'azienda, il suo valore è pari a quello che essa ha al momento della divisione, a meno che l'azienda sia stata gestita da uno solo dei coeredi (o da taluno di essi) dall'apertura della successione in avanti, caso nel quale gli incrementi e l'avviamento dell'azienda imputabili a questa attività di gestione svolta solo da taluno dei coeredi sono imputabili unicamente a costoro (e così, viceversa, anche i decrementi) e, pertanto, il valore da considerare nella divisione è quello che l'azienda aveva al momento di apertura della successione. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 10188 dell'11 aprile 2019. Il caso riguarda un farmacista che aveva venduto la sua farmacia a uno dei figli. Moltissimi anni dopo, questo contratto di compravendita è stato dichiarato nullo, con la conseguenza che la farmacia era ritornata in proprietà del padre venditore, nel frattempo defunto. Di conseguenza, la farmacia era stata compresa nella massa oggetto di trasmissione ereditaria dal padre farmacista a tutti i suoi figli, tra i quali si è poi venuto a instaurare un giudizio divisionale, nel quale si è dunque discusso quale fosse il valore da attribuire alla farmacia nel contesto della divisione, posto che il figlio (il quale aveva comprato la farmacia con il contratto poi dichiarato nullo) dopo averla gestita prima della morte del padre, in forza del contratto nullo, aveva comunque continuato a gestirla anche dopo la morte del padre. In altre parole si è discusso se la farmacia dovesse essere valutata per il suo valore nel momento di instaurazione del giudizio divisionale o per il suo valore al momento dell'apertura della successione, posto che la gestione del figlio farmacista aveva provocato un aumento di valore della farmacia, sia in quanto alle sue dotazioni, sia in quanto al suo avviamento. La Cassazione motiva la sua decisione osservando che, nell'ipotesi della presenza di un'azienda nell'asse ereditario, si hanno le seguenti possibili casistiche: - gli eredi non gestiscono l'azienda e si comportano da semplici comproprietari: in tal caso, altra alternativa non vi è se non che cessino l'attività del defunto (e dismettano i cespiti che la componevano) o che concedano in affitto l'azienda o che la vendano; - tutti gli eredi continuano l'attività aziendale del defunto: in questo caso, gli eredi (fino a che non regolarizzano la situazione formalizzando l'avvenuta costituzione di una società "regolare") sono da considerare come soci di una società "di fatto" nella quale essi hanno conferito l'azienda; - solo taluno degli eredi continua l'attività aziendale del de cuius: in questo caso, costui assume la qualità di imprenditore (se si tratta di una pluralità di soggetti tra essi si instaura una società di fatto) mentre coloro che non concorrono all'esercizio dell'attività aziendale ereditata rimangono semplici comproprietari, con la conseguenza che la comunione dell'azienda tra tutti gli eredi concerne l'azienda stessa nella consistenza in cui essa si trovava al momento di apertura della successione, mentre gli incrementi (ad esempio, per maggiori dotazioni e per maggior avviamento) verificatisi dopo la data di apertura della successione competono a quegli eredi che hanno portato avanti l'attività dopo il decesso del de cuius. Perciò, nel caso esaminato dalla Cassazione, il valore dell'azienda da considerare ai fini della divisione non doveva tener conto delle migliorie (o dei decrementi) che rappresentavano il frutto della gestione della farmacia effettuata da uno degli eredi dopo la morte del de cuius. © RIPRODUZIONE RISERVATA